- IT
- annullare la decisione dell'APN 27 luglio 2010 di riassegnare il ricorrente presso la sede di Bruxelles a partire dal 1º settembre 2010;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Lunetta/Commissione

(Causa F-63/10)

(2010/C 260/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Calogero Lunetta (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e C.Christophe Bernard-Glanz, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione con cui si conclude la procedura avviata sul fondamento dell'art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e la condanna della convenuta a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- se del caso, invitare la convenuta a produrre la decisione adottata dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea per la designazione del terzo medico della commissione medica;

- se del caso, invitare la convenuta a produrre copia degli atti del fascicolo aperto recante il numero 10006353;
- annullare la decisione dell'APN 28 ottobre 2009 con la quale si conclude la procedura avviata ai sensi dell'art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e, per quanto necessario, la decisione dell'APN che respinge il reclamo;
- di conseguenza, dichiarare che sia valutato un tasso di invalidità permanente parziale in base alla regolamentazione e alla tabella di valutazione in vigore il giorno dell'incidente e sino al 1º gennaio 2006, e sia ripreso l'esame della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 73 dello Statuto da parte di una commissione medica composta in maniera imparziale, indipendente e neutra, che possa lavorare rapidamente, in condizioni di totale indipendenza e assenza di pregiudizi;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno morale subito a causa delle decisioni impugnate;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito provvisoriamente a EUR 25 000 (venticinquemila euro) per il danno materiale subito a causa delle decisioni impugnate;
- condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora sul capitale dovuto ai sensi dell'art. 73 dello Statuto ad un tasso del 12 % per un periodo che decorra al più tardi il 13 agosto 2002 fino al saldo del capitale;
- in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno subito a causa della violazione del termine ragionevole;
- condannare la Commissione europea alle spese.